

N. 00875/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2014, proposto da:

Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Comune di Venezia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Regione Veneto in Persona del Presidente P.T.;

per l'annullamento

- della nota prot. gen n. 2014/125587 del 24.03.2014, pervenuta successivamente, con la quale il Responsabile del Procedimento del

Comune di Venezia ha ordinato di non eseguire i lavori o di sospenderne l'esecuzione, se iniziati, di posizionamento antenne per telecomunicazioni Wind su traliccio preesistente c/ la sede di Venezia, Via Piraghetto, n. 31;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, se e per quanto dovesse occorrere, la disposizione dell'art. 50 del regolamento Edilizio Comunale, ove dovesse ritenersi applicabile anche alle antenne da posizionare su pali o tralicci o comunque su impianti già esistenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con SCIA del 26.2.2014, presentata ai sensi dell'art. 87-bis del D.lgs. 259/2003, la società istante ha inteso comunicare all'amministrazione comunale la volontà di installare su un impianto già esistente (in via Piraghetto, Mestre) una stazione radiobase per conto del gestore WIND;

che con il provvedimento impugnato, il Comune ha diffidato l'esecuzione dei lavori segnalati in quanto l'impianto non avrebbe

osservato le distanze dai confini e dai fabbricati, così come previste dall'art. 50 del Regolamento edilizio comunale;

che, inoltre, come osservato nel medesimo atto, non risulta fornita la prova dell'avvenuta richiesta di parere all'ARPAV;

ritenuto che, per quanto riguarda il primo motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 10-bis della legge 241/90, la censura sia destituita di fondamento attesa la particolare natura della SCIA;

invero, come già ritenuto con riguardo alla DIA, con tale mezzo si persegue l'obiettivo di assicurare una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni, così come previsto anche dall'art. 87-bis) dalla presentazione della segnalazione;

proprio in considerazione della peculiare natura dell'istituto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione assuma l'atto di diffida ad eseguire l'intervento segnalato, a tale diffida-ordine non si applica l'istituto del c.d. preavviso di rigetto (non trattandosi di rigetto in senso proprio).

L'istituto del preavviso di rigetto trova infatti applicazione solo nell'ipotesi di adozione di un provvedimento negativo sull'istanza (di provvedimento positivo) presentata dal privato e non nel caso di presentazione di denuncia di inizio di attività e successivo ordine o diffida a non iniziare i lavori.

Pertanto, è inapplicabile alla Dia (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) e quindi, per le medesime ragioni, anche alla SCIA, l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, atteso altresì che l'onere del preavviso di diniego è incompatibile con il termine ristretto entro il quale l'amministrazione

deve provvedere, non essendo fra l'altro previste parentesi procedurali produttive di sospensione del termine stesso.

Parimenti infondato è l'ulteriore profilo di doglianza, con il quale parte istante intende ricondurre l'intervento segnalato ad un mero adeguamento tecnico (riconfigurazione) dell'impianto esistente, come tale interpretabile alla stregua di un intervento di manutenzione ordinaria.

Invero, concordando con le osservazioni rese dall'amministrazione comunale, nel caso di specie all'impianto esistente sono state aggiunte nuove apparecchiature, che hanno quindi aumentato il numero di impianti preesistenti, così da costituire una nuova installazione o quanto meno, come parimenti prevista dall'art. 50 del regolamento edilizio, una modifica rilevante, importante l'installazione di nuovi apparati emittenti onde elettromagnetiche.

Ciò premesso e condivisa la precisazione resa dalla difesa del Comune per cui le norme del regolamento edilizio applicate non si riconducono a obiettivi di carattere sanitario, ma mirano a disciplinare sotto il profilo edilizio la realizzazione degli impianti della specie di cui alla richiesta presentata da WIND, il Collegio non può non osservare come, per espressa previsione normativa, gli impianti di telecomunicazione siano stati assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e come tali non risultino soggetti, come avviene per le costruzioni, al rispetto delle distanze dettate a fini edilizi dai Comuni.

Non può, infatti, essere ignorato il costante orientamento interpretativo per cui l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell'art. 86, d.lgs. 259, cit.)

rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona; a tale riguardo è stato altresì precisato come l'attività volta all'installazione degli impianti in parola resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3 del d.P.R. 380 del 2001.

In tal modo, come ricordato da C.d.S., VI, n. 5044/2008, “dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio - urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi); la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.”

Ne consegue, alla stregua di tale indirizzo, che la diffida impugnata, nella parte in cui pone a fondamento del proprio divieto il mancato rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché la relativa previsione regolamentare sul punto specifico, risultano in contrasto con i profili interpretativi sopra ricordati.

Quanto infine all'ulteriore problematica relativa all'acquisizione del parere ARPAV, non può essere parimenti ignorato il fatto che la ricorrente ha inoltrato la domanda all'ente competente e che l'eventuale mancata allegazione del parere non costituisce ostacolo al rilascio del

titolo edilizio, ma semmai, proprio per le finalità sottese al controllo sulle emissioni, per l'attivazione dell'impianto.

Per detti motivi il ricorso può quindi essere accolto, con conseguente annullamento della diffida impugnata e, in parte, qua dell'art. 50 del Regolamento edilizio con riguardo al rispetto delle distanze.

Per le considerazioni sopra espresse appare in ogni caso equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la diffida impugnata e, in parte qua, l'art. 50 del Regolamento edilizio con riguardo al rispetto delle distanze.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)